DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE CONTUMACIALI E DEI DECRETI DI CONDANNA

Art. 2

Modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale

All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis". COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60.

Versione in vigore dal 24 aprile 2005, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
Estremi	Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-impugnazione-delle-sentenze/art-2-modifiche-all-articolo-157-del-codice-di-procedura-penale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it